

*Mess' n. 45046/08*



**45046 / 08**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
*Seconda sezione penale*

*C.C. del 11 novembre 2008*  
*Sent. n. 1592 del 08*  
*Reg. gen. n. 13248/2008*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

<i>Dott. Antonio Esposito,</i>	<i>Presidente</i>
<i>1) Dott. Francesco Monastero,</i>	<i>Consigliere est.</i>
<i>2) Dott. Antonio Prestipino,</i>	<i>Consigliere</i>
<i>3) Dott. Gallo Domenico,</i>	<i>Consigliere</i>
<i>4) Dott. Pietro Campanile,</i>	<i>Consigliere</i>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, in data 11 gennaio 2008, aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Corona Fabrizio Maria, Bonato Marco e Pensa Fabrizio Stefano Luca per i reati di cui all'art. 629, cpv., cod. pen. (estorsione aggravata) e all'art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003;

*visti* gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

*udita*, alla camera di consiglio dell'11 novembre 2008, la relazione del Consigliere, dott. Francesco Monastero;

*udito* il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore del Corona che ha insistito per il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata in data 11 gennaio 2008, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Torino dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Corona Fabrizio Maria, Bonato Marco e Pensa Fabrizio Stefano Luca per i reati di cui all'art. 629, cpv., cod. pen. (estorsione aggravata) e all'art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003, perché il fatto non sussiste.

Agli imputati erano stati contestati i reati di cui in epigrafe per avere costretto il calciatore *Trezeguet David Sergio*, con la minaccia costituita nel prospettare la pubblicazione sui giornali di fotografie raccolte in violazione del codice della *privacy*, a versare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ottenere detto materiale fotografico, così procurandosi l'ingiusto profitto patrimoniale corrispondente alla somma estorta.

Nel ricostruire la vicenda processuale, il Giudice osservava liminarmente che la giurisprudenza sul diritto all'immagine, aveva affermato che la notorietà del soggetto consentiva la pubblicazione del materiale fotografico, a prescindere dal consenso, e in presenza, ovviamente, di una esigenza di carattere pubblico a tale divulgazione.

La legge sulla *privacy* di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, proseguiva il giudice torinese, aveva sostanzialmente confermato tali principii, prevedendo la non applicabilità delle disposizioni del titolo (art. 137, comma 2, stesso decreto) e, segnatamente, del consenso dell'interessato previsto, in via generale, dall'art. 23, al trattamento effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

La deroga era stata estesa anche al "trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di saggi, articoli e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica."

Al momento dell'acquisizione del dato personale che qui ne occupa, il Pensa, e cioè il fotografo che aveva materialmente realizzato il servizio, aveva sicuramente operato nell'ambito dell'attività giornalistica, per la natura strumentale della sua attività di fotografo rispetto al prodotto finito, destinato a documentare un avvenimento posto in

essere da una persona di sicura notorietà, avvenimento che, per ciò solo, non richiedeva il consenso dell'interessato.

Analoghe considerazioni, ad avviso del giudice precedente, dovevano porsi con riferimento alla posizione del Corona, titolare di un'agenzia avente ad oggetto l'organizzazione di spettacoli ed altro, nel campo della pubblicità, dell'arte e della moda.

E' vero, proseguiva il giudice, che il Corona non svolgeva attività giornalistica in senso proprio in quanto "non si rapporta rispetto al materiale fotografico reperito quale commentatore o fautore di qualsivoglia messaggio giornalistico" ma, nella sua veste di amministratore unico della società, si poneva come intermediario tra i fotografi che realizzano i servizi e le testate giornalistiche interessate alla pubblicazione del materiale raccolto. In tale contesto, proseguiva il Giudice, la natura imprenditoriale dell'attività svolta, non propriamente giornalistica, non spostava i termini del problema e non inficiava la legittimità dell'attività svolta.

Ciò premesso in punto di diritto, affermava il Giudice in punto di fatto che la raccolta di materiale fotografico di un affermato giocatore di calcio in un luogo pubblico e in compagnia di una donna, era avvenuta in conformità alla normativa sulla *privacy* attesa la notorietà della persona ritratta e le circostanze di tempo e di luogo dei fatti.

Peraltro, proprio le circostanze di tempo e di luogo in cui le fotografie erano state scattate inducevano a ritenere che il consenso alla captazione dell'immagine, sia pur implicitamente, vi fosse stato.

A diverse conclusioni, proseguiva il giudice, si sarebbe giunti qualora fosse stato provato che il servizio fotografico non era stato realizzato nell'ambito dell'attività giornalistica e, quindi, per informare i cittadini, ma per uno scopo diverso, presente fin dall'inizio dell'operazione: qualora cioè si fosse dimostrato che gli imputati avevano carpito le immagini *de quibus* non in ossequio alla loro normale attività professionale ma al fine specifico di trarre un ingiusto profitto o in virtù di un preordinato accordo sulla base del quale il Corona aveva organizzato e diretto l'incontro tra il *Trezequet* e la ragazza allo scopo di poter realizzare gli scatti fotografici da utilizzarsi a fini estorsivi.

Ma nulla di tutto ciò era emerso dalle indagini del pubblico ministero.

Con specifico riferimento al delitto di estorsione, il Giudice, dopo aver esaminato le dichiarazioni della persona offesa, riteneva del tutto assente nel caso di specie l'elemento della minaccia, in quanto il *Trezeguet* si sarebbe autonomamente determinato ad acquistare il materiale fotografico in questione, che peraltro non disponeva di un intrinseco connotato lesivo o diffamatorio, dopo aver ritenuto non opportuno che lo stesso venisse pubblicato.

Quanto alla somma corrisposta dalla persona offesa, il Giudice concludeva affermando che la possibile diffusione e spendibilità del prodotto ben doveva far ritenere "congruo" il prezzo pagato.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

Quanto alla condotta estorsiva, il ricorrente contesta le affermazioni contenute nella sentenza censurata con riferimento alla ritenuta assenza dei requisiti della minaccia e dell'ingiustizia del profitto.

Partendo da un dato di comune esperienza e di senso comune, il ricorrente, infatti, rileva la singolarità del comportamento di chi, per "collezionare" qualche irrilevante fotografia di sé, paghi una somma di denaro così rilevante: viceversa, che il calciatore *Trezeguet* abbia subito pressioni, si ricaverebbe, ad avviso del ricorrente, da una lettura attenta e completa delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, dichiarazioni che vengono riprodotte integralmente nel ricorso.

Peraltro, sul punto della minaccia, il ricorrente ricorda l'amplessissima latitudine che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tale requisito: la minaccia, infatti, può essere anche larvata, implicita, indiretta o indeterminata, e nella specie, il possibile scandalo derivante dalla pubblicazione delle fotografie e la possibile compromissione di rapporti familiari e lavorativi non avrebbe in alcun modo consentito al giudice di ritenere che il calciatore si fosse consapevolmente ed autonomamente determinato a un così rilevante esborso di denaro.

Peraltro, ad avviso del ricorrente, lo sviamento dello scopo della raccolta del materiale fotografico, non più destinato alla pubblicazione ma ad un fine diverso, rende evidente la sussistenza della condotta estorsiva.

Analoghe considerazioni vengono poste con riferimento alla violazione della legge sulla *privacy*: il giornalista può, infatti, invocare la richiamata deroga solo quando sussista effettivamente la finalità di informazione per la quale la deroga è prevista: nel caso di specie, viceversa, difettava *in apicibus* la natura giornalistico/informativa del trattamento perché l'attività estorsiva di cui alla rubrica era stata intrapresa subito dopo la raccolta del materiale fotografico.

Il contenuto del materiale fotografico non era peraltro così innocuo come tenta di accreditare il Giudice sol considerando che il fotografo, lungi dal rendere palese la propria identità ed attività, e lungi dall'astenersi al ricorrere ad artifici, come richiesto espressamente dal Garante della *privacy*, si era "mimetizzato per sorprendere il calciatore prima all'uscita della discoteca in compagnia di una persona che non era sua moglie e, trascorsa la notte, all'uscita di un albergo dove si era ritirato in compagnia della stessa donna".

Infine, il ricorrente sostiene che il Giudice avrebbe violato la regola di giudizio dell'udienza preliminare e, segnatamente, la valutazione prognostica - in termini di ragionevole prevedibilità - di superfluità dell'ulteriore verifica dibattimentale.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Pur seguendo il percorso logico del giudice preliminare ed iniziando la disamina dei fatti dall'analisi della fattispecie speciale di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003, va immediatamente rilevato che l'art. 23 del medesimo decreto consente il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici solo previo consenso dell'interessato: consenso che, ovviamente, deve ritenersi validamente prestato solo se liberamente espresso, e manifestato in forma scritta, quando il trattamento riguarda dati sensibili (art. 23, commi 3 e 4): l'art. 24, inoltre, elenca i casi in presenza dei quali si può procedere al trattamento del dato senza consenso dell'interessato (necessità

di adempiere ad obblighi comunitari, dati provenienti da pubblici registri, *etc...*), ipotesi, all'evidenza, affatto diversa ~~da~~ quello che qui ne occupa. leg

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha, infatti, ritenuto applicabile l'art. 137 del decreto che prevede la non necessità del consenso dell'interessato anche qualora il trattamento del dato sia effettuato (art. 136) "nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità" (lett. a), anche qualora il trattamento sia "finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, anche nell'espressione artistica" (lett. d).

Ricordato, quindi, che nell'ambito dell'attività giornalistica la raccolta e la diffusione di informazioni possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, occorre individuare l'ambito della deroga sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo finalistico: occorre cioè stabilire in cosa consista l'attività giornalistica e soprattutto in cosa consista la finalità di soddisfare l'esigenza pubblica di informazione. leg

Il Giudice preliminare contesta l'affermazione contenuta nel capo di imputazione relativa all'assenza di attività giornalistica in senso proprio da parte del Pensa, autore materiale del servizio fotografico di cui si discute, e non iscritto all'albo dei giornalisti: è vero, prosegue il giudice, che l'attività del Pensa non può qualificarsi "giornalistica" in senso proprio in quanto priva di quei caratteri di soggettiva creatività che caratterizzano il prodotto intellettuale giornalistico, ma ciò nondimeno la prestazione realizzata dall'imputato avrebbe la funzione di illustrare un avvenimento direttamente osservato e finalizzato alla pubblicazione.

Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla posizione del Corona la cui veste di titolare di un'agenzia, pubblicitaria in senso lato, non escluderebbe la "finalità" giornalistica del prodotto acquisito e cioè la pubblicazione del materiale.

Questo collegio non condivide tali argomentazioni.

Se può essere condivisa la considerazione che la deroga prevista dall'art. 136 del decreto può riguardare anche chi, come il Pensa, non abbia stabilmente alcun ruolo nella formazione del messaggio giornalistico in quanto tale, purché il materiale raccolto abbia la funzione di illustrare un avvenimento nella esclusiva prospettiva della pubblicazione,

non altrettanto condivisibile è, viceversa, la conclusione che il materiale raccolto dovesse soddisfare l'esigenza pubblica di informazione, che, cioè, vi fosse, nel caso di specie, un "interesse pubblico" alla divulgazione del materiale fotografico, tale da legittimare la deroga di cui in epigrafe.

Il materiale acquisito, infatti, non solo è stato prodotto da persona non iscritta all'albo dei giornalisti, non solo è stato raccolto in violazione delle istruzioni del Garante - «... il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo ed astenersi dal ricorrere ad artifici...» -, ma è stato altresì realizzato in un contesto diverso da quello del "*prodotto intellettuale giornalistico*" (cfr. p. 9 della sentenza censurata): le conclusioni del Giudice preliminare - non punibilità di tutti coloro che, con diversi ruoli, in via strumentale o direttamente con creazione inventiva, intervengono nella formazione del prodotto intellettuale giornalistico - appaiono, infatti, corrette solo qualora si versi nell'ipotesi, diversa da quella *de qua agitur*, in cui le fotografie, pur realizzate da un non giornalista, vengano pubblicate o comunque, costituiscano parte integrante di un articolo o di un prodotto formato da un giornalista e destinato alla pubblicazione.

Nel caso di specie, viceversa, risulta che le riprese fotografiche siano state immediatamente "offerte" al *Trezzeguet*, tramite il Corona, che parimenti non svolge attività giornalistica in senso proprio, per ottenere un corrispettivo in denaro proprio in virtù della "mancata pubblicazione" e, cioè, del «definitivo ritiro dal mercato del materiale giornalistico in questione» e della «garanzia dell'assoluto silenzio da parte della donna ritratta con il calciatore per qualsiasi tipo di intervista su giornali, quotidiani, settimanali, mensili e reti televisive»: garanzia che, definire «mera clausola di stile», appare quantomeno inappropriato.

Neppure condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (cfr., pp. 13 e 14) circa la obiettiva non lesività del materiale fotografico perché si tratterebbe di fotografie che ritraevano un affermato giocatore, ritratto «mentre si trovava in un locale pubblico, in compagnia di una donna in atteggiamento, in sé, irreprensibile». Già è opinabile affermare che le fotografie di un calciatore, in compagnia di una donna (che non è sua moglie), in un locale pubblico e in prossimità di un'abitazione in orario

notturno, possano “soddisfare l’esigenza pubblica di informazione”, requisito indispensabile per il corretto operare della deroga di cui all’art. 137 del decreto legislativo in questione: ma, in ogni caso, si omette di rilevare che i contenuti delle immagini, come riferisce lo stesso Corona (*cf.* inter. richiamato nel ricorso), riguardavano anche atteggiamenti “affettuosi” e univocamente interpretabili avendo «il calciatore accompagnato la ragazza in una abitazione dove si era fermato tutta la notte uscendone il giorno dopo verso le ore undici».

Non appare, pertanto, in alcun modo da escludere la possibilità che gli imputati abbiano agito non in ossequio alla loro normale attività professionale ma con l’unico fine di trarre profitto da immagini carpite in violazione della *privacy*.

Quanto sopra, pur prescindendo dalle argomentazioni del Giudice \* che ha escluso la possibilità di un “preordinato accordo” con la ragazza che si accompagnava al *Trezequet*, al fine specifico di realizzare gli scatti fotografici da utilizzare poi per fini estorsivi, \* sulla base di considerazioni (*cf.* f. 15 e 16) che appaiono, per le intrinseche caratteristiche, quanto meno di esclusiva competenza del giudice dibattimentale.

Quanto, poi, all’ipotesi estorsiva, è sufficiente richiamare integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese dal *Trezequet* (*cf.* ricorso), coordinandole con le conclusioni testè raggiunte in merito alla fattispecie speciale: l’offerta di acquisto da parte del Corona, per evitare la pubblicazione del materiale fotografico, è avvenuta il giorno successivo ai fatti ed il corrispettivo è stato corrisposto il giorno dopo l’offerta.

Pur senza entrare nel merito della ritenuta congruità della somma corrisposta, certo non può ritenersi che il calciatore si sia autonomamente determinato all’esborso o che non vi sia stata minaccia alla luce della latitudine del relativo concetto (larvata, implicita, indiretta, indeterminata), come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte.


In ogni caso, e conclusivamente, deve riaffermarsi la regola di valutazione che deve osservare il giudice dell’udienza preliminare e, cioè, la prognosi di non evoluzione del materiale probatorio: «lo scrutinio “del merito” demandato al giudice della udienza preliminare, volgendosi a soddisfare un ruolo processuale - tale essendo, infatti, la natura dell’epilogo decisorio (sentenza che, per l’appunto, si definisce di “non luogo a procedere” ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l’esito cui l’udienza

preliminare tende - non può non raccordarsi anche alla implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto» (Cass., sez. 2, n. 14034 del 18 marzo 2008, rv. n. 239514). Nella specie, tale regola non è stata osservata: il giudice ha ritenuto insuscettibile di evoluzione un quadro probatorio che, viceversa, per come osservato, presentava significativi spunti di problematicità e, per l'effetto, di possibile evoluzione dibattimentale.

P. Q. M.

*annulla con rinvio* l'impugnata sentenza nei confronti di Corona Fabrizio Maria, Bonato Marco e Pensa Fabrizio Stefano Luca, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

